

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PUGLIESE

BARI

Ponente Sac. Emanuele Tupputi

ARCIDIOCESI DI

NULLITA' DI MATRIMONIO

(A. - C.)

Prot. n. 051/24

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno dodicesimo del Pontificato di Papa Francesco, il giorno 7 maggio 2024,

i Rev.mi Signori:

Sac. _____, Preside del Collegio,

Sac. **EMANUELE TUPPUTI**, Ponente,

Sac. _____, Giudice;

nella causa di nullità di matrimonio tra

A. _____, attrice, nata a _____ il _____ e
residente in _____ al Via _____, n. _____, CAP _____,

rappresentato e patrocinato dal Patrono Stabile Avv. _____

e

C. _____, convenuto, nato a _____ il ____/____/____ e domiciliato in
_____ alla Via _____, n. _____ (c/o _____), CAP _____,

con l'intervento in causa del Dott. _____, Difensore del Vincolo
matrimoniale,

vista la propria competenza a motivo del luogo della celebrazione del
matrimonio, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di
giurisdizione.

FATTISPECIE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra A. _____ e il sig. C. _____ si conobbero nel 2001, l'attrice all'epoca aveva 22 anni mentre il convenuto 35 anni. Dopo essersi frequentati per qualche tempo, i due diedero vita a una relazione sentimentale. Il periodo del fidanzamento, a dire della sig.ra _____, non sarebbe stato affatto caratterizzato dal dialogo e dal confronto tra i due, a motivo della divergenza caratteriale: lui era un ragazzo molto permaloso ed autoritario, mentre la donna aveva un temperamento remissivo. A ciò si sarebbe aggiunto il fatto che la famiglia dell'attrice non avrebbe accettato di buon grado la loro relazione, per cui la coppia era costretta a vedersi di nascosto, le discussioni erano all'ordine del giorno sino ad arrivare al punto che l'attrice si vide costretta a lasciare la famiglia di origine (che di stampo all'antica non voleva che uscisse di casa) ed iniziare una convivenza con il sig. C. _____ nel gennaio 2002.
2. Tale convivenza è stata caratterizzata da alcune interruzioni legate a problemi economici, nel novembre del 2002 la coppia ritornò a convivere (in un'abitazione condivisa con il fratello di C. _____ nel nord Italia) e in quel momento, a seguito di un rapporto casuale l'attrice rimase incinta. L'attrice non avrebbe voluto vivere con il sig. C. _____ perché non si sentiva amata e desiderata, ma il senso di solitudine unito all'inattesa gravidanza la costrinsero a restare con l'uomo e convolare a nozze religiose. La scoperta della gravidanza sconvolse l'attrice che già viveva un senso di smarrimento e solitudine interiore, a ciò si aggiunse il fatto (a dire dell'attrice) che il convenuto le chiese di sposarla in chiesa prima della nascita del loro figlio.
3. Con queste premesse i due contrassero matrimonio religioso in data 28 giugno 2003 presso la Chiesa di _____, Diocesi di _____, dove nel frattempo la coppia si era trasferita per motivi di lavoro. Alla celebrazione delle nozze religiose non parteciparono i genitori della ragazza, a motivo della conflittualità sorta con loro. La vita matrimoniale è durata circa 17 anni, sarebbe stata tutt'altro che soddisfacente, atteso che, a dire dell'attrice, non si sarebbe mai creata tra le parti una vera comunione di vita e di amore. Non riuscendo a costituire tra di loro un legame fondato su amore e rispetto reciproci, i due giunsero alla separazione consensuale, omologata dal competente Tribunale civile in data 30/11/2020.
4. Con libello presentato al nostro Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese il 30/03/2023, A. _____, attrice della causa, accusava di nullità il suo matrimonio celebrato con C. _____ per "Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice (mancanza di libertà interna), riguardo agli obblighi e i diritti da dare e accettare reciprocamente e per Incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica e, in subordine, per simulazione totale da parte dell'attrice". Il Vicario giudiziale, sac. _____, con decreto del 13/04/2023, constatata la competenza del Tribunale e la capacità di stare in giudizio da parte dell'attrice e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'ammissione del libello, emetteva decreto di accettazione del libello disponendo la notifica del medesimo alla parte convenuta, sig. _____ C. _____ e al Difensore del Vincolo Titolare, sac. _____ e concedeva, ai sensi del can. 1676 MIDI § 1 e 2, il termine di quindici giorni dalla data di recezione del decreto per presentare eventuali osservazioni o eccezioni ai termini dei quali, in mancanza di comunicazione, si sarebbe proceduto di ufficio alla determinazione della formula del dubbio come proposto. Infine rendeva noto che la parte attrice si era costituita in giudizio, tramite

mandato all'Avv. _____, Patrono Stabile. Con decreto del 29/06/2023 il Vicario giudiziale, sac. _____, visto il Decreto di ammissione del Libello emesso in data 13 aprile 2023, regolarmente notificato alla parte convenuta in data 11 maggio 2023 tornata indietro con dicitura "al mittente per compiuta giacenza" e considerato che il Difensore del Vincolo non avevano presentato eccezioni entro il termine indicato il Vicario Giudiziale disponeva che la formula del dubbio in causa fosse la seguente: **"Se consti della nullità del matrimoniale per: Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice (mancanza di libertà interna) circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2); Incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3); In Subordine: Simulazione totale da parte dell'attrice"** e costituiva il Collegio giudicante, nelle persone del sac. _____ come Preside, del sac. Emanuele Tuppusti, come Giudice Ponente della causa e del Sac _____, come giudice; nominava Difensore del Vincolo il Dott. _____.

5. Esperita regolare istruttoria in data 15/02/2024 veniva disposto il Decreto di Pubblicazioni degli Atti del processo. In data 25/03/2024 veniva emesso il decreto di conclusione in causa, con l'assegnazione dei termini per le difese. Infine la causa, completa nei suoi Atti, passava al Collegio per la decisione.

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

- I. **Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095, 2°);**
- II. **Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, 3°).**

6. Il vincolo coniugale, prerogativa umana di diritto naturale, ha la sua origine nella volontà del Creatore: *«Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò [...] Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne»* (Gen 1,27; 2,24). In ogni epoca l'unione nuziale si è rivestita di sacralità, maturando l'esigenza irrinunciabile di durare per tutta la vita (MODESTINO, D. 23,2,1: *«Nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio»*). L'atto dell'uomo che costituisce il matrimonio *«è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio»* (can. 1057). Questo dunque può sorgere solo tra persone giuridicamente abili, capaci di intendere e volere, che intendono fare ciò che la Chiesa vuole e fa: un'alleanza unica e indissolubile nella quale i coniugi si affidano uno all'altro per costituire la comunione di tutta una vita, ordinata al loro bene e aperta alla generazione ed educazione della prole (cf. can. 1055): *«è il lieto annuncio che il Signore vuole fare dell'amore e dell'unione dei coniugi un segno privilegiato ed efficace di grazia e di salvezza. L'amore coniugale dei battezzati è infatti immagine e ripresentazione dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa»* (CEI, Doc. *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 20 giugno 1975, n. 1).
7. Sono incapaci a celebrare un vincolo matrimoniale coloro che dal diritto vengono giudicati tali in ordine ad una ragione di ordine psichico accertata: *«Sono incapaci a contrarre*

matrimonio: [...] 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio» (can. 1095, 2°-3°).

8. Nonostante i due numeri siano parte del medesimo canone (e per questo è opportuno trattarli congiuntamente), restano nondimeno da fare le debite distinzioni. In primo luogo, il n. 2 (che si associa al n. 1) riguarda direttamente l'atto soggettivo, invalidato da un difetto sostanziale; viceversa, il n. 3 attiene ad un consenso espresso in modo integro, ma da un soggetto incapace di adempierlo («*Dum in duobus prioribus ipse actus subiectivus sane psychologicus consensus defectu substantiali laborat, in ultimo casu a parte contrahentis actus ille forte integre elici potest, ipse tamen incapax est obiectum consensus implendi, inde incapax quoque est assumptam obligationem implendi*»: *Communicationes* 3 [1971] 77).

In secondo luogo, sebbene in tutti e tre i casi menzionati dal canone il legame risulti essere nullo, esso viene invalidato in maniera diversa: la mancanza «di sufficiente uso di ragione» e il grave difetto «di discrezione di giudizio» intervengono direttamente sull'atto psichico dell'elaborazione del consenso coniugale, pur differenziandosi secondo la quantità dell'intervento patologico; al contrario, l'incapacità di «assumere gli obblighi essenziali» non tocca il consenso — perfettamente formato — bensì la disponibilità del coniuge in merito all'oggetto di esso, discostandosi da entrambi i precedenti per la qualità («*Etsi omnes tres hypotheses can. 1095 matrimonium invalidet, et sub hoc respectu legitime in uno canone recenseantur, tamen modo omnino diverso matrimonium irritant. "Carentia sufficientis usus rationis" necnon "gravis defectus discretionis iudicii" directe attendunt ipsum actum psychologicum efformationis consensus matrimonialis, et ita secundum quantitatem inter se differunt. "Incapacitas assumendi", contra, consensum plene efformatum non tangit, sed contrahentis disponibilitatem circa obiectum consensus. Nemo est, quin intellegat differentiam extare qualitativam n. 3 relate ad priores numeros*»: c. Huber, 8 novembris 1996, n. 5, *Periodica* 87 [1998] 646).

In terzo luogo, è il medesimo testo legislativo a insinuare la distinzione effettiva: il n. 2, nel considerare i diritti e doveri mutui ai quali si rivolge la capacità intellettuale/volitiva, li costituisce misura *in astratto*, grandezza esterna che non interviene nella formulazione del consenso. Invece il dettato del n. 3 riguarda gli obblighi da adempiere *in concreto*. Essi spettano a coloro che si sposano, i quali devono essere capaci sia di prestare un consenso matrimoniale integro sia di mantenere l'oggetto del patto avallato: «*Incapacitas, de qua sermo est, non promanat ex eo, quod personae sunt causa efficiens consensus, sed ex eo, quod sunt eiusdem consensus causa materialis (can. 1057 §2). Si personae non sint subiecta "matrimonabilia", id est capacia obligationes implendi, neque sunt subiecta capacia obligationes assumendi. Ex voce "assumere" sine ambiguitate patet agi de onerum assumptione in consensu*» (c. Huber, 8 novembris 1996, n. 5, *Periodica* 87 [1998] 647).

9. Per la prova dell'incapacità, la Giurisprudenza individua tre elementi: a) l'impossibilità reale del soggetto di assumere obbligazioni; b) la loro essenzialità alla vita coniugale; c) la natura psichica della causa dell'incapacità (cf. c. Palestro, 5 iunii 1990, n. 6, *RRD* vol. LXXXII, 480-481). Per di più, deve risultare che l'inibizione ad assumere le obbligazioni del matrimonio sia riconducibile già al momento delle nozze. L'incapacità a vivere una comunione di vita interpersonale e stabile, fondata nella reciproca donazione dei due coniugi, deve nascere da una grave deficienza documentata che inibisca la possibilità di una conveniente relazione personale, consona allo stato coniugale. Non sono quindi da confondere il difetto di discrezione di giudizio che proviene da un'anomalia costituzionale della persona, con la timidezza, la pigrizia, l'abulia, l'amoralità e nemmeno con il sottometersi alle passioni: il primo inibisce al nubente la formazione di un retto giudizio; negli altri casi invece, egli capisce e giudica correttamente, ma non vuole conformare il suo modo d'agire ai giusti principi («*Confundere, autem, nequimus: 1) defectum discretionis a*

constitutionalis abnormitate in nupturiente proveniente et 2) nupturientis ignaviam, timiditatem, pravitatem, amoralitatem immo et passionum cultum in quo qui nullum ad easdem vincendas affert conamen. Priore in casu contrahens prohibetur ne recte iudicare valeat dum, aliis in casibus, recte videt, intelligit atque iudicat sed modum suum agendi rectis principiis conformare nolit»: c. Boccafola, 25 ianuarii 1996, n. 8, RRD vol. LXXXVIII, 64).

Non qualsiasi incapacità rende nullo il matrimonio: essa deve avere una fonte di natura psichica. Tale inadeguatezza fisiologica non deve però identificarsi con una difficoltà del vivere la vita matrimoniale, il cui fallimento non è mai prova di nullità (cf. GIOVANNI PAOLO II, All. ad RR *Prelatos Auditores coram admissos*, 5 febbraio 1987, n. 7, AAS 79 [1987] 1457).

La laboriosità della prova giace nell'individuare non solo la causa dell'insuccesso nell'incapacità psichica, ma anche il risalire di quest'ultima a prima delle nozze quale vera anomalia. Per far ciò, ci si deve avvalere della consulenza dei periti (cf. can. 1680.1574; DC art. 208-209); tuttavia, i pareri tecnici non sono da acquisire *sic et simpliciter*: è compito del Giudice valutarli ed eventualmente accoglierli secondo la loro conformità ai presupposti giuridico/canonici, apprezzandone la coerenza agli atti e la ponderatezza («*Quando agitur de insufficientia vel de defectu consensus iudex audire debet peritos (cf. can. 1680; 1574), quorum tamen conclusiones non necessario admittere debet (cf. can. 1579) [...] quia peritorum vota factis non satis probatis aut non aequa determinatione descriptis et aestimatis aliquando fundantur et ita mere assertivae sunt conclusiones*»: c. Giannecchini, 15 ianuarii 1993, n. 3, RRD vol. LXXXV, 3).

La questione non riguarda la capacità di una vita in perfetta comunione; piuttosto nel primo caso (n. 2) ha a che vedere con l'inettitudine a stringere il patto nuziale; nel secondo (n. 3), con l'impossibilità di onorarlo nei suoi elementi essenziali. Questi poi sono il darsi ed accogliersi mutuo, ordinato al bene comune e all'apertura alla vita («*Iura et officia matrimonio essentialia potissimum et proprie spectant matrimonii ordinationem ad prolem [...], traditionem et acceptionem iuris ad actus per se aptos ad prolis generationem [...], unitatem ac vinculi indissolubilitatem [...] nec non "totius vitae consortium... indole sua naturali ad bonum coniugum atque prolis generationem et educationem ordinatum"* (can. 1055 §1). *Ubi sermo est de incapacitate assumendi et exsequendi obligationes [...] quae pro matrimonii nullitate militet illamque secumferat, ad proprium usitatumque verbum est attendendum cum pro hoc effectu excludatur levis quaevis vitiositas vel difficultas, etsi gravis. Incapacitas insuper repetenda est ex causis naturae psychicae, comprobatis ac non levioris momenti*»: c. Funghini, 26 iulii 1989, n. 4, RRD vol. LXXXI, 537).

Valutazione della perizia

10. Per provare la nullità del matrimonio nelle ipotesi appena descritte, di grande ausilio è l'opera del perito, che aiuta il giudice a formare in lui la convinzione sulla sussistenza o meno di fatti rilevanti per il processo in ordine al *thema probandum*. In questa tipologia di cause, infatti: «*iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat*» (can. 1680 CIC; art. 203 DC). È sufficiente «una rapida scorsa alla prassi della giurisprudenza rotale per rendersi conto di quanto sia considerato importante l'intervento dei periti nelle cause di nullità matrimoniale, l'intervento dei periti nelle cause di nullità matrimoniale, non solo *ex capite amentiae*, ma anche tutte le volte che si tratti di disturbi della personalità, di immaturità, di difetto di libertà interna. L'approfondimento delle scienze psichiatriche e psicologiche stimola i giudici ad una maggiore sensibilità e fa comprendere come sia necessario o molto utile l'intervento del perito per poter leggere e interpretare seriamente gli atteggiamenti di una persona. [...Precisa ulteriormente e in modo esaustivo l'Autore che] fatti che possono sembrare irrilevanti al profano, possono rendere palesi

all'esperto sintomi che richiamano quadri clinici o turbe che sono rilevanti ai fini di un giudizio sullo stato mentale di una persona» (B. GIANESIS, *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, Padova 1989, pag. 76). Circa l'operato del perito nelle cause riguardanti il can. 1095 nn. 2-3 CIC, San Giovanni Paolo II affermò quanto segue: «Tenendo presente che solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona è di fondamentale importanza che, da una parte, l'individuazione di tali forme più gravi e la loro differenziazione da quelle leggere sia compiuta attraverso un metodo scientificamente sicuro e che, dall'altra, le categorie appartenenti alla scienza psichiatrica o psicologica non siano trasferite in modo automatico al campo del diritto canonico» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 25 gennaio 1988, AAS [1988], pag. 1182).

11. L'aforisma "*peritus in arte credendum est*", cede dinanzi all'immane esigenza che le conclusioni peritali siano sottoposte alla valutazione critica del giudice; esigenza che viene icasticamente espressa nell'aforisma per cui "*iudex peritus [est] peritororum*". Perciò il giudice, ricevuta la relazione peritale, a norma di quanto statuito nel can. 1579 CIC e nell'art. 212 DC, non deve sentirsi in alcun modo vincolato dai contenuti espressi in essa e, quindi, accoglierla pedissequamente, bensì deve sentirsi libero, per la competenza che gli è propria, di accogliere le conclusioni espresse nella perizia o anche rigettarle, curando di motivare la sua scelta. «Agli effetti probativi, la perizia è rimessa alla libera valutazione del giudice, il quale, come si è detto, è il perito dei periti: non può recepire in modo passivo le loro conclusioni, ma deve esaminarle con senso critico; pertanto, interpreta e valuta con una sua responsabilità le osservazioni e i pareri peritali, ispirandosi non tanto a criteri clinici, propri del perito, quanto a criteri giuridici, propri della sua competenza. Tali criteri, alla luce del diritto e della giurisprudenza rotale, possono individuarsi nei seguenti elementi: - Fondamento della relazione peritale nei fatti provati del processo (cann. 1577 § 2 e 1579 § 1); - Fondamento metodologico - argomentativo (can. 1578 § 2); - Fondamento antropologico» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, a cura di F. CATTOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, vol. III, Bologna 2011, pag. 148).

12. La *Dignitas Connubii*, trattando dei requisiti richiesti al perito, mentre sottolinea la necessità che egli possieda un'abilitazione professionale che possa essere riconosciuta ben qualificata nella sua specifica materia (*Ad periti munus deligantur qui non tantum idoneitatis testimonium obtinuerunt, sed etiam scientia et artis experientia sint insignes, religionis honestatisque laude commendati*), altresì nel medesimo contesto non manca di precisare come sia opportuno che lo stesso aderisca con convinzione ai principi dell'antropologia cristiana e infatti: «*Ut opera periti in causis propter incapacitates, de quibus in can. 1095, utilis reapse evadat, maxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant*» (art. 205 §§ 1-2). La ragione di tale autorevole raccomandazione è ben spiegata dal Legislatore universale quando precisa che «L'antropologia cristiana, arricchita con l'apporto delle scoperte fatte anche di recente nel campo psicologico e psichiatrico, considera la persona umana in tutte le sue dimensioni: la terrena e l'eterna, la naturale e la trascendente. Secondo tale visione integrale, l'uomo storicamente esistente appare interiormente ferito dal peccato ed insieme redento dal sacrificio di Cristo. L'uomo dunque porta in sé il germe della vita eterna e la vocazione a far propri i valori trascendentali; egli, però resta interiormente vulnerabile e drammaticamente esposto al rischio di fallire la propria vocazione, a causa di resistenze e difficoltà che egli incontra nel suo cammino esistenziale sia a livello conscio, ove è chiamata in causa la responsabilità morale, sia a livello subconscio, e ciò sia nella vita psichica ordinaria, che in quella segnata da lievi o moderate psicopatologie, che non influiscono sostanzialmente sulla libertà della

persona di tendere agli ideali trascendenti, responsabilmente scelti. Quindi, mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona il concetto di normalità e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, cit., pag. 1181).

III. Simulazione totale

13. Affinché tra gli sposi si stabilisca quell'intima «comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole» (can. 1055 §1; «*Coniunctio maris et foeminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*»: MODESTINO, D. 23,2,19), essi devono esprimere un consenso personale, ovvero darsi e accettarsi reciprocamente per costituire il matrimonio (cf. can. 1057; «*Nuptias non concubitus sed consensus facit*»: ULPIANO, D. 50,17,R.I. 30). Tale atto — pienamente umano — si esprime con le parole e i segni «*adoperati nel celebrare il matrimonio*» (can. 1101 §1), i quali, manifestati all'esterno, sono indicativi del «*consenso interno dell'animo*» (can. 1101 §1). Può succedere nondimeno che una o entrambe le parti dissentano totalmente dall'evento che celebrano e mentano pubblicamente. È irragionevole, ma non impossibile: la dimostrazione dovrà addurre ragioni incalzanti, remote e prossime, che chiariscano un simile comportamento incongruo, proprio laddove è già operante una discrepanza radicale tra ciò che si dice e ciò che si vuole (cf. c. *Lefebvre*, 3 martii 1969, n. 2, *RRDec* vol. LXI, 434: «*Simulatione autem totali clarius perspicitur momentum causae simulationis; absurdum enim apparet - saltem primo intuitu - simul matrimonium celebrare et reiicere illud. Experientia tamen docente, apparet non adeo raros esse casus in quibus contrahens externe ponit signa caerimonialia, dum interne absolute dissentiat... Cum autem homo ens sit rationabile, eruenda est ratio propter quam adeo irrationabilem conditionem inducat*»).
14. Ciò posto, se dunque «una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente» (can. 1101 §2). L'oggetto dell'esclusione può riguardare sia una sola parte costante ed essenziale del vincolo (e siamo nell'esclusione parziale), sia il legame per se stesso (ed è l'ambito della simulazione totale). In quest'ultima fattispecie, il coniuge vuole mettere in piedi con piena coscienza, una parvenza del coniugio che celebra, giacché in realtà non lo vuole per nulla, mentre nel primo caso, opta per una "specie" di matrimonio a suo uso e consumo, fors'anche ignaro di celebrare un vincolo nullo («*Iamvero in simulatione totali contrahens consulto ac sciens coniugii simulacrum perficere intendit, cum reapse ipsum matrimonium excludat, dum in partiali simulatione exoptat aliquam coniugii speciem (pseudomatrimonium) suis placitis accommodatam, plerumque ignarus perpetranda nullitatis*»: c. *Stankiewicz*, 29 ianuarii 1981, n. 5 *RRDec* LXXIII, 46). Nel presunto simulante si dovrà provare la volontà radicalmente difforme dal pronunciato e fissata positivamente al momento del consenso. Il che non può essere presunto o tollerato in una società di persone libere («*Nemo existimandus est dixisse quod non mente agitaverit*»: D. 32,10,7).
15. È dunque da superare la presunzione circa la conformità dell'intenzione interna alla manifestazione esterna del consenso: essa cede solo davanti alla verità accertata (cf. c. *De Lanversin*, 18 februarii 1984, n. 3, *RRDec* vol. LXXVI, 100). La simulazione totale inoltre, si

può ottenere anche con l'aggiunta di elementi che contraddicano radicalmente il significato della comunità di vita voluta dal Creatore, ma non è mai confondibile con l'esitazione o l'avversione al matrimonio, anche se può procedere da medesimi indizi e presunzioni. E nemmeno può essere desunta da un concetto errato di matrimonio o da una celebrazione *pro forma*: un comportamento posto per formalità non sempre include un'esclusione del suo contenuto e quindi la sua simulazione. Anzi, generalmente le cose convenzionali sorte per la loro manifestazione esterna, sono vere e valide, nonostante necessità e utilità non vengano riconosciute e siano dette semplicemente volontarie o indotte da una causa estranea al fine dell'opera o all'opinione di chi agisce. La simulazione richiede piuttosto che sia dichiarato all'esterno qualcosa a cui la volontà intima precisamente si oppone («*simulatio totalis, quae quidem perficitur etiam per inclusionem elementorum quae radicitus contradicunt illi communitati vitae et amoris quae firmatur a Lege Creatoris, non est confundenda cum haesitatione et aversione erga matrimonium, quamvis ex iisdem circumstantiis indicia et praesumptiones simulationis erui possint. Neque ideo desumenda auctoritative ex ideis erroneis de matrimonio, ex irreligiositate nupturientis ac ex eiusdem voluntate contrahendi a [sic] pro forma. Sedulo quidem... animadvertendum est actum pro forma positum non ideo semper continere exclusionem rei, quae perficitur, et esse simulatum; generatim quae ad parendum formae fiunt, vera et valida sunt, etsi eorum necessitas vel utilitas haud agnoscat, ac simpliciter voluntaria dicenda sint, seu inducta a causa extranea a fine operis ac opinione agentis; dum simulatio requirit, ut exterius aliquid manifestetur dum interius voluntas positiva contradicit*»: c. Canestri, 5 iulii 1941, n. 5, RRDec vol XXXIII, 621).

16. Gli elementi probatori sono i medesimi visti per l'esclusione della prole: la dichiarazione, la causa, le circostanze. Il loro concorso, unito all'analisi della struttura psicologica e caratteriale delle parti per la valutazione della loro credibilità, permetterà di poter parlare di simulazione («*perscrutari debet ima indoles praesumpti excludentis, ex qua veluti in se et ex seipso oclusus impediatur quominus alteri se tradat alterumque accipiat et illam communionem efficiat, sine qua coniugium consistere nequit: et hoc etiam ante consideratam rationem - indissolubilitatem, fidelitatem, prolem - exclusionis, cum ibi non tantum "obiectum" iuris verum et ipsissimum "ius" - quod determinandum perpetuum et exclusivum et ordinatum - exclusum dicendum sit. Rite ac recte ab antiquo servitus dictum est matrimonium: quod componi nequit cum deliberata voluntate nihil ex sese abdicandi, quasi matrimonium esset mera iuxtaposito personarum merumque inter ipsas formale pactum foedus*»: c. Serrano, 16 octobris 1978, n. 5, RRDec vol. LXX, 449).
17. Ma la prova della simulazione è la prova della causa. Essa infatti non può essere né generica né astratta per il fatto fondamentale che il coniuge celebra un matrimonio definito e concreto, con una persona individuata ed in circostanze specifiche. Per simulare dunque, ci vuole l'impiego di una forza psichica molto maggiore di quella necessaria per celebrare le nozze *de plano*. Essa non può che poggiare su di una causa robusta («*causa veluti probationis fulcrum in re constituit atque potiore probationem: idque quia psychologice rationem praebet voluntatis simulantis atque insuper quia mensuram adducit radicalis defectus consensus qui asseritur. Causa attamen haud abstracta atque generica esse debet, quippe quia quilibet contrahens matrimonium in se singulare et in concreto, ideoque cum determinato coniuge et in peculiaribus circumstantiis; pariterque tantae roboris sit oportet causa eadem ut praevaluerit super motivo et intentione contrahendi. Cum autem interna voluntas factis congruentibus potissimum externe cognoscatur atque apte collustretur, perquammaxime attendi debet ad circumstantias quae sive ante sive post nuptias acciderunt: tantummodo scilicet ex tota factorum quidem legitime probatorum complexione atque partium agendi ratione iudex suas certas conclusiones singulis in casibus ducere potest atque debet*»: c. Ewers, 19 iulii 1980, n. 8, RRDec vol. LXXII, 513).

MOTIVAZIONE IN FATTO

In ordine al grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice circa i diritti e doveri da dare e accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2); Incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3)

18. Inquadrata la fattispecie da un punto di vista giuridico, ci accingiamo ad esprimere le valutazioni di merito nell'intento di presentare, in modo organico e giustificato, gli elementi emersi dall'istruttoria. Dall'analisi delle tavole processuali, *ex actis et probatis*, si evince di trovarsi davanti ad una storia in cui la parte attrice prima delle nozze era affetta da una grave immaturità psicoaffettiva che trova la sua origine nell'eccessivo controllo genitoriale che ha impedito all'attrice uno sviluppo maturo di personalità. Tale grave immaturità non ha permesso all'attrice di avere una piena comprensione morale, giuridica, affettiva ed altresì «una piena avvertenza dell'oggetto del matrimonio, che è uno dei due elementi distinti ma interdipendenti e concorrenti della discrezione di giudizio, così come previsto dal can. 1095 n. 2» (L. JANIRI, «Psicologia del matrimonio canonico», in AA.VV., *Perizie e periti*, LEV, Città del Vaticano 2018, 32). Al tempo stesso la grave condizione psichica riscontrata ha reso l'attrice incapace di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio e di costituire una comunione di vita e di amore. Quanto detto trova conferma in modo inequivocabile dalla lettura delle deposizioni delle parti e dalla puntuale perizia del Perito d'Ufficio, **Dott.ssa** _____ psicologa e psicoterapeuta, la quale ha certificato le condizioni psicologiche dell'attrice (che attualmente presenta ancora un'immaturità psico-affettiva) e dichiara che «La condizione psicologica della sig.ra _____, all'epoca del fidanzamento ed al momento del consenso matrimoniale, era affetta da una grave immaturità psicoaffettiva caratterizzata da marcata rigidità mentale ed interpersonale, da egocentrismo cognitivo, dalla presenza di meccanismi di difesa primitivi, da insicurezza, bassa autostima, da autoreferenzialità, i quali sentimenti intrapsichici svalutativi, venivano controbilanciati attraverso l'adozione di comportamenti impulsivi rivolti all'azione e alla contrapposizione alle norme genitoriali e a volersi dimostrare adeguata alle situazioni vitali. [...] La sig.ra _____ era affetta da un disfunzionamento narcisistico e da impulsività di tipo adolescenziale nella sfera meta cognitiva e decisionale, incidendo negativamente sulla capacità di poter costruire e mantenere relazioni interpersonali ed affettive in modo maturo, profondo e gratificante [...] Nell'attrice _____, si sono riscontrati scarsa integrazione psicoaffettiva, autoreferenzialità, egocentrismo cognitivo che scaturivano da una problematica irrisolta nei confronti delle figure genitoriali [...] Tale condizione psichica ha impedito all'attrice di instaurare e mantenere nel tempo una relazione affettiva con il Convenuto, caratterizzata da sufficiente integrazione ed equilibrio, portandola ad instaurare un rapporto pre- e post-nuziale, altamente disfunzionale sia a livello di forma che di contenuto [...] L'Attrice [...] mostra di essere carente sia di un'adeguata maturità psicoaffettiva sia di capacità riflessiva. tale assunzione di farmaci genere [...] La capacità di giudizio e di critica nel contrarre liberamente la scelta matrimoniale è stata pertanto coartata dalla conduzione disfunzionale e di immaturità che gravava sulla sua personalità. Si trattava di grave immaturità psicoaffettiva. [...] Sulla base di questi elementi si può affermare che la conoscenza di sé e senza la elaborazione delle proprie ferite interiori, senza capacità critica e riflessiva risulta improbabile che si costituisca una comunità di vita che deriva dalla consapevolezza della propria posizione emotiva all'interno di una relazione di coppia e/o del proprio investimento affettiva sull'altro [...] la scelta sponsale non è stata dettata dalla volontà di concretizzare una progettualità matrimoniale, fondata su un progressivo dispiegarsi di amore maturo, stima reciproca, bensì è stato frutto e conseguenza dettate da pulsioni interne rivolte all'autoaffermazione di sé e al desiderio di emanciparsi da

idealizzazioni e proiezioni di bisogni interni inappagati rivolti a poter raggiungere l'agognata svincolo dalla sua famiglia di origine» (Summ., pp. 105-110).

19. Infine, circa l'attuale stato psicologico dell'attrice il Perito scrive «[...] Il tema dell'amabilità appare ancora oggi non elaborato, inoltre la sig.ra _____ tuttora, presenta una personalità apparentemente adattata e compiacente nelle relazioni interpersonali con difese inconsce rivolte a mostrarsi e conservare un'immagine positiva di sé, scevra da problematiche e con diniego delle personali insicurezze e affetta da immaturità psicoaffettiva, e dipendenza emotiva nei confronti di figure da lei ritenute significative e capaci di sostenerla e di rinforzarla nel proprio Sé e nell'autostima» (Summ., p. 114). Da queste parole si evince che l'attrice presenta tratti evidenti di immaturità, per cui si richiede attenzione e segni di superamento della situazione psicoaffettiva per un futuro matrimonio religioso, ove si richiede come richiesta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, non solo: «quella misura della maturità nel possesso libero e razionale di sé e dei propri atti proporzionata affinché l'uomo e la donna possano darsi e accettarsi in quanto tali, costituendo tra loro un'unione alla quale hanno diritto e alla quale si devono reciprocamente in un mutuo rapporto di giustizia» (P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, EDUSC, Roma 2019, 135), ma anche quella capacità e la maturità di costituire ed adempiere una "communitas vitae et amoris".

20. Quanto evidenziato dal Perito in special modo la circostanza dell'oppressione delle figure genitoriali, che ha causato una bassa autostima e maturità dell'attrice impedendo alla medesima di compiere una scelta ponderata, matura e con consapevolezza volitiva della scelta delle nozze e di avere la capacità di assumersi gli obblighi essenziali derivanti dal matrimonio, trovano conferma nelle testimonianze offerte dalla dichiarazione del convenuto, dai testi escussi in giudizio e dalla circostanza antecedenti, concomitanti e susseguenti le nozze.

In ordine alla simulazione totale da parte dell'attore

21. La simulazione totale del consenso matrimoniale da parte dell'attrice, posto in subordine, non trova fondamento essendo riconosciuti come fondati i presupposti giuridici e fattuali dei primi due capi di nullità. In tal senso siamo anche confortati dal Difensore del vincolo, il dott. _____, il quale opportunamente osserva: «[...] non sembra che ci siano gli estremi per ritenere che A. _____ abbia avuto una volontà simulatoria indirizzata all'assenza stessa del matrimonio, volta cioè ad escludere il consorzio di tutta la vita. Non si può, infatti ritenere che la stessa abbia inteso positivamente rifiutare il matrimonio stesso e che in lei ci fosse la volontà di non contrarre un vero matrimonio, in quanto contraria all'essenza stessa dell'istituto giuridico e al complesso dei suoi obblighi, giuridici e morali» (Osservazioni del Difensore del Vincolo, p. 23)

22. Pertanto, *ex actis et probatis* il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere la presente causa accogliendo la domanda della parte attrice con risposta affermativa solo per i **primi due capi di nullità**.

23. Passiamo ora ad analizzare i fatti di causa, sottolineando, sin da subito, che l'attrice, **sig.ra _____** A. _____, nella sua deposizione confessa di essersi accostata alle nozze con una certa immaturità. Parlando della conoscenza con il sig. _____ C. _____ l'attrice dichiara: «Ho conosciuto C. _____ nel settembre del 2001 essendo il mio primo giorno di lavoro nella focacceria della cognata. All'epoca io avevo 21 anni e lui 35. Io ero alla prima esperienza sentimentale, mentre lui proveniva da una convivenza durata un anno e mezzo, ma

terminata; non saprei i motivi per cui sia terminata. [...] A dicembre ci ritenemmo fidanzati, dopo che la ragazza, con cui stava» (19/3). Poi, dopo aver parlato delle rispettive famiglie e del contesto culturale in cui sono cresciuti e della di lei famiglia molto all'antica (cfr. Summ., 19-20/4), l'attrice parlando del periodo del fidanzamento dichiara: «Fu C. . . a dare inizio a questa relazione affettiva che io accettai e corrisposi, anche perché questo mi permetteva di avere ancora un ulteriore margine di libertà dalla mia famiglia che mi stava rendendo la vita invivibile [...] i miei genitori quando vennero a conoscenza di questa relazione si opposero in maniera ferma e decisa; fecero di tutto per persuadermi da questa relazione. Arrivarono fino a raccogliere delle informazioni sul conto di C. . . , anche andando direttamente dai fratelli e dal padre. Tali informazioni non erano del tutto positive in quanto lo descrivevano come una persona instabile ed irrequieta. Io inizialmente tentai una mediazione con mio padre rassicurandolo che questa storia affettiva era appena agli inizi, ma lui insistette fortemente che io lasciassi C. . . . Alla fine non seguii il suo consiglio, ma realmente quello che sentivo, ossia vivere questa storia e valutare il da farsi mano a mano. Questa mia posizione ferma e decisa causò ulteriori tensioni e litigi con i miei familiari, ma io andai dritta per la mia strada perché ci tenevo a questa relazione e al fatto che io potessi decidere in maniera autonoma. La famiglia di C. . . non fece alcuna obiezione nonostante avesse visto le ingerenze di mio padre nel raccogliere informazioni su C. . . . Loro insomma si mostrarono molto accondiscendenti e ci lasciarono vivere la nostra esperienza senza creare alcun problema. Il periodo del fidanzamento è durato circa due anni. Nel gennaio 2002 iniziammo una convivenza a M. . . , presso una casa presa in affitto e pagata da me, sotto suo consiglio ci trasferimmo in questa città perché a suo dire c'erano più possibilità lavorative. In tre mesi non trovammo alcun posto di lavoro e tornammo in Puglia: entrambi tornammo a casa dei nostri genitori. A novembre 2002, lasciai nuovamente la casa dei miei genitori per seguire C. . . che nel frattempo aveva trovato un lavoro come dipendente del fratello in un paese in provincia di M. . . . Preciso che il periodo del fidanzamento è stato vissuto con amore da parte mia che pian piano è scemato per il suo comportamento che era altalenante, nel senso che finché lo si assecondava tutto andava bene, ma quando gli si faceva notare qualcosa vi erano litigi e contrasti. In questa circostanza nel mentre convivevamo a M. . . abbiamo avuto rapporti intimi a seguito dei quali io rimasi incinta: siamo nel dicembre 2002. Preciso che le intimità inizialmente erano protette, ma poi per sue pressioni in quanto chiedeva di diventare padre vista la sua età avvennero senza alcuna protezione, nonostante non trovarono il mio consenso. A tal proposito ricordo che durante questo periodo di fidanzamento diverse volte le intimità avvenivano contro la mia volontà, insomma erano forzate. Fu per questo motivo che io rimasi incinta» (21-22/5). La circostanza dell'inattesa gravidanza ha fortemente inciso nella scelta delle nozze che fu compiuta dall'attrice senza alcuna ponderata valutazione ma sotto una forte pressione del convenuto. A tal riguardo dichiara «avendo notato dei suoi atteggiamenti prepotenti ed autoritari, gli proposi di riconoscere solo il figlio e poi valutare la possibilità di sposarci. Io in quella circostanza gli proposi di sposarci al Comune, ma lui stranamente pur non essendo praticante impose il matrimonio religioso come da tradizione. Io cercai in tutti i modi di dissuaderlo perché mi rendevo conto che la scelta del matrimonio religioso non poteva essere fatta con leggerezza così come lui la intendeva, ma di fronte a questo mio parlare lui incalzò con un dire minaccioso che mi impedì di scegliere diversamente. Preciso che mi disse chiaramente che lo sposavo in chiesa oppure avrebbe riconosciuto il figlio ma mi avrebbe lasciato per sempre senza mantenermi ed io che ero in paese a me sconosciuto non avevo buoni rapporti con i miei genitori che si erano incrinati dopo questa mia seconda partenza mi sentii obbligata e costretta a scegliere il matrimonio religioso, ma contro la mia volontà» (22-23/5)

24. Nel ricordare il suo atteggiamento nell'imminenza delle stesse l'attrice afferma: «*Ribadisco che giunsi alle nozze con C. con la ferma intenzione di separarmi. Se avessi potuto non mi sarei sposata; a ciò si aggiunga il fatto della gravidanza che per una questione di responsabilità verso il nascituro, mi sentii in dovere di dargli una parvenza di famiglia anche se dentro di me era chiaro che sarebbe stato duro crescerlo in una famiglia con una persona che cominciava a dimostrarsi indifferente, violenta, prepotente e possessivo. In quella circostanza io non ebbi altra scelta se non quella suddetta per imposizione di C. e non avevo nessuna intenzione di ritornare dai miei genitori i quali erano molto arrabbiati con me tant'è che non parteciparono al giorno delle nozze*» (23/7). Ricordano poi il giorno delle nozze l'attrice ricorda: «*Quel giorno è stato vissuto da me come un calvario, non ero per niente felice; ricordo anche che la celebrazione si svolse in maniera velocissima. Preciso che quel giorno parteciparono solo cinque miei amici, le mie due cognate che abitavano in quel paese. Ci fu una piccola festa in un ristorante, durante la quale C. "alzò il gomito". Non ci fu viaggio di nozze per motivi economici*» (24/8).
25. Riguardo poi alla vita coniugale l'attrice riferisce: «*La vita matrimoniale è durata 17 anni, durante i quali sono nati due figli; entrambi però devo dire per imprudenza e a seguito di intimità forzate. La vita matrimoniale si è svolta con alti e bassi, continui litigi e contrasti legati alla questione economica e alla sua continua alternanza lavoro-disoccupazione. Insomma è stata una vita molto sofferta anche perchè lui nel frattempo mi ha anche tradita continuamente. Io ho cercato di resistere per il bene dei due figli, ma alla fine stanca di essere trattata in quella maniera, cioè senza avere rispetto della mia persona e dei figli e dei suoi continui tradimenti, da lui anche confermati, decisi di rivolgermi da un legale per avviare le pratiche della separazione che è avvenuta nella forma consensuale. Preciso che quando ci siamo separati (2020) eravamo già a [redacted], dove siamo arrivati nel 2005. Aggiungo che C. non si è mai preoccupato della famiglia, del ménage familiare e dell'educazione dei figli; con loro da quando sono separata dal padre i rapporti si sono lacerati per una serie di incomprensioni e di problematiche legali. Attualmente mio figlio S. abita con il mio ex marito per sua scelta, mentre la primogenita M., essendo maggiorenne ed avendo una sua autonomia economica, vive da sola*» (24/9). Da tutte le dichiarazioni riportate si evince che la sig.ra [redacted] all'epoca dei fatti giunse alla scelta matrimoniale con uno stato psicoaffettivo gravemente compromesso a seguito dell'ambiente familiare opprimente, possessivo e iperprotettivo in cui crebbe e che non le permise di maturare una personalità equilibrata e capace di saper compiere scelte importanti nella sua vita, come il matrimonio. Scelta compiuta in costanza di una inattesa gravidanza che pose sotto stress l'attrice accelerando la scelta matrimoniale tanto da non permetterle di valutare con attenzione quanto stava compiendo e le conseguenze che poi si sono rivelate nella vita matrimoniale, in cui l'attrice non ebbe quella capacità di adempiere in modo maturo gli obblighi e i doveri derivanti dal matrimonio.
26. Quanto riferito dall'attrice trova conferma nella parte convenuta, il sig. [redacted] C. [redacted], il quale, pur non riconoscendo come vere alcune circostanze riportate nel libello dall'attrice (come il suo essere autoritario, permaloso o non dedito al lavoro ecc.: cfr. Summ., 38/4; 40/5 Domanda ex officio), ricorda come l'ambiente di origine della sig.ra [redacted] abbia influito nella sua personalità e autostima. A tal riguardo egli dichiara: «*A. è figlia unica. È cresciuta in un contesto familiare litigioso, in quanto i suoi genitori erano di mentalità all'antica e tenevano la ragazza come se fosse in una campana di vetro creandole dei problemi nell'intraprendere una vita sociale normale. Ogni cosa doveva essere sottoposta alla valutazione dei genitori prima che lei potesse farlo. Ricordo che anche la brevissima esperienza lavorativa nella pizzeria di mio fratello, fu compiuta contro la volontà dei genitori, ma alla fine durò poco perché gli stessi fecero in modo che lei lasciasse il lavoro*

perché non volevano che potesse intraprendere strade non buone. Aggiungo che il padre ebbe un'amante, ma poi tornò in casa perché la madre lo perdonò [...] aveva degli sbalzi di umore che la facevano passare dall'essere serena all'essere un po' burbera. Questa situazione si è fatta più presente dopo la celebrazione delle nozze. Aggiungo, però, che quando la conobbi lei passava intere giornate o a dormire o a non fare nulla era come se stesse in uno stato di depressione anche se da quello che mi consta non è mai stata diagnosticata nulla. A tal proposito, inoltre, lei mi confidò che soffriva di anoressia, ma non saprei essere preciso perché quando ho saputo questo eravamo da poco fidanzati ed io ho sempre cercato di starle vicino, di sostenerla moralmente di farle sentire tutto il mio affetto nei suoi confronti. Ricordo che questo mio atteggiamento la faceva stare bene e le dava il coraggio per affrontare spesso le diatribe con il padre legate a qualche volta che è entrata a casa in ritardo rispetto all'orario imposto dai genitori [...] So che ha fatto degli incontri con uno psicologo perché nel periodo prima che ci conoscessimo si evidenziò una certa tensione all'interno della famiglia tale che per volontà degli stessi genitori si decise di fare una terapia familiare per capire quali erano i problemi. Da quello che mi comunicò A. [...] la problematica era legata all'educazione rigida dei suoi genitori nei suoi confronti. I genitori nel sentire questa diagnosi dello psicologo non la portarono più, né mutò il loro modo di educare» (38-39/4). Poi, aggiunge: «Ricordo che spesso benchè il padre insieme alla madre cercavano di dissuaderla dal nostro rapporto, ho sempre cercato di creare armonia ma alla fine era molto difficile perché i genitori di A. [...] erano prepotenti ed autoritari e di questo la figlia ne era molto consapevole tant'è che un anno prima delle nozze A. [...] fu cacciata di casa per i suoi atteggiamenti di ribellione nei confronti dei genitori. Fu per questo che insieme decidemmo di trasferirsi a M. [...] per poter trovare un lavoro. [...] fu qui che noi concepimmo il primo figlio, ma in realtà non era in programma (siamo nel 2002). Nonostante ciò io sin da subito mi sono assunto le mie responsabilità, a differenza di lei che voleva abortire» (39-40/5). Da queste dichiarazioni del convenuto si evince il difficile rapporto che l'attrice avesse con la sua famiglia d'origine e il suo attaccamento all'uomo che vedeva come la sua ancora di salvezza. Si evince qui un tratto della personalità dell'attrice che manifesta il suo disagio e la sua ribellione ad un contesto familiare oppressivo ma dal quale cercò di liberarsi senza però valutare la scelta che stava compiendo con il sig. C. [...] e verso il quale ha assunto un attaccamento insicuro e compiacente. Infatti, appena ebbe problemi con i suoi genitori la sig.ra A. [...] fuggì con il sig. C. [...] a [...], dove rimase poi incinta. Ma questa scelta fu fatta in modo avventato e da persona immatura. A tal riguardo si trova conferma di questa conclusione nella relazione peritale del perito d'Ufficio, la **dott.ssa** [...], la quale a seguito dei colloqui clinici con la donna e delle risultanze processuali, afferma che l'eccessivo "controllo" genitoriale avrebbe inibito «le spinte di individuazione e di naturale svincolo. Tutto ciò, derivante da uno stile di attaccamento con le figure genitoriali impostato al controllo e alla iperprotezione che non ha fornito uno sviluppo mentale e rivolto verso autodeterminazione e auto-direzione [...] la sig.ra [...] stava cercando una maggiore definizione di Sé mettendo in atto comportamenti verso la ribellione e al rifiuto delle regole e delle autorità paterne quasi come una forma di sfida [...] la relazione affettiva instaurata con il Convenuto segue tale traiettoria, come forma di ribellione e di sfida al volere paterno [...] l'Attrice, mossa dalla sue spinte inconse rivolte all'autoaffermazione, presentava un pensiero immaturo con una fantasia onnipotente di riuscire a potersi affermare [...] L'Attrice ha avviato un legame con il Convenuto in una modalità relazionale assoluta e assolutizzante con incapacità di comprendere quali fossero le concrete difficoltà, i limiti o le parti invischiate del rapporto poiché non era in grado di vedere l'altro nella sua oggettività e/o con i suoi limiti, ma in quanto "persona che potenzialmente poteva fornirle supporto nel consentirle l'agognato svincolo familiare» (Summ., p. 95, 98).

27. Riguardo a quanto riferito dall'attrice e dal convenuto, i genitori dell'attrice, **sigg. A.** e **M.** (testi *ex officio*), riconoscono di aver adottato nei confronti della figlia una forma educativa molto rigida, affermando tuttavia di averlo fatto per il suo bene (Cfr. Summ., 44/4; 48/4). In particolare, la madre dell'attrice confessa «di aver tenuto A. quasi in una "campana di vetro"» (44/4). La teste **sig.ra M.** conferma nella sostanza quanto affermato dalla sig.ra A., sottolineando in particolare che il di lei padre «era il classico "padre-padrone" che imponeva degli orari di uscita e di entrata e di conseguenza ha fortemente limitato la vita sociale di A. [...] A. [...] era abbastanza intimorita da questo eccessivo controllo del padre, che le impediva anche di poter interloquire ad esempi con me, che non le potevo lasciare neanche un regalo o scrivere una lettera o bigliettino» (50/4). Solo la teste **sig. R.**, pur affermando che l'attrice «cresciuta in un clima familiare, in cui so che il padre era geloso e la controllava molto», evidenzia comunque che A. alla fine era una persona «molto decisa e determinata, tanto da non farsi condizionare dai suoi genitori» (53/4). Tuttavia, dalla lettura attenta degli atti si evince, palesemente, che l'attrice fosse una persona (*tempore matrimonii*) immatura e vivesse un rapporto con i suoi genitori castrante e iperprotettivo. Circa questo atteggiamento iperprotettivo dei genitori dell'attrice, che hanno causato una bassa stima e capacità elettiva e critica nelle scelte future della stessa ci appaiono illuminanti le osservazioni del Difensore del Vincolo. A tal riguardo il dott. scrive: «I genitori iperprotettivi (o castranti) sono genitori in realtà molto apprensivi, in quanto finiscono per interessarsi alla vita del proprio figlio in maniera eccessivamente continua e invasiva, rivelatrice di un'esagerata apprensione che con il tempo può facilmente essere dannosa e deleteria per il figlio medesimo. In quest'ultimo, infatti, ben può determinarsi un'incapacità di vivere un rapporto di amore vero, in quanto lo stesso, una volta adulto, cercherà nelle relazioni sentimentali un'ancora di salvezza, un qualcosa cui aggrapparsi per affrontare le difficoltà della vita e il mondo che lo circonda. Il figlio di genitori iperprotettivi ben potrà divenire in età adulta una persona sostanzialmente priva di autostima e, quindi, di autonomia decisionale, per cui il più delle volte non sarà in grado di fare delle scelte libere e consapevoli, non reputandosi in grado di farle da solo. Se ciò si verificasse, ben difficilmente il soggetto sarà in grado di costituire e dare un seguito ad una relazione affettiva che possa definirsi realmente libera e matura» (Osservazione del Difensore del Vincolo, p. 22).

28. Infine, negli atti è presente una relazione del Perito d'Ufficio, **Dott.ssa** psicologa e psicoterapeuta, la quale ha certificato le condizioni psicologiche dell'attrice (che attualmente presenta ancora un'immaturità psico-affettiva) e dichiara che: «La condizione psicologica della sig.ra, all'epoca del fidanzamento ed al momento del consenso matrimoniale, era affetta da una grave immaturità psicoaffettiva caratterizzata da marcata rigidità mentale ed interpersonale, da egocentrismo cognitivo, dalla presenza di meccanismi di difesa primitivi, da insicurezza, bassa autostima, da autoreferenzialità, i quali sentimenti intrapsichici svalutativi, venivano controbilanciati attraverso l'adozione di comportamenti impulsivi rivolti all'azione e alla contrapposizione alle norme genitoriali e a volersi dimostrare adeguata alle situazioni vitali. [...] La sig.ra era affetta da un disfunzionamento narcisistico e da impulsività di tipo adolescenziale nella sfera meta cognitiva e decisionale, incidendo negativamente sulla capacità di poter costruire e mantenere relazioni interpersonali ed affettive in modo maturo, profondo e gratificante [...] Nell'attrice, si sono riscontrati scarsa integrazione psicoaffettiva, autoreferenzialità, egocentrismo cognitivo che scaturivano da una problematica irrisolta nei confronti delle figure genitoriali [...] Tale condizione psichica ha impedito all'attrice di instaurare e mantenere nel tempo una relazione affettiva con il Convenuto, caratterizzata da sufficiente integrazione ed equilibrio, portandola ad instaurare un rapporto pre- e post-nuziale, altamente disfunzionale sia a livello di forma che di contenuto [...] L'Attrice [...] mostra di

essere carente sia di un'adeguata maturità psicoaffettiva sia di capacità riflessiva. tale assunzione di farmaci genere [...] La capacità di giudizio e di critica nel contrarre liberamente la scelta matrimoniale è stata pertanto coartata dalla conduzione disfunzionale e di immaturità che gravava sulla sua personalità. Si trattava di grave immaturità psicoaffettiva. [...] Sulla base di questi elementi si può affermare che la conoscenza di sé e senza la elaborazione delle proprie ferite interiori, senza capacità critica e riflessiva risulta improbabile che si costituisca una comunità di vita che deriva dalla consapevolezza della propria posizione emotiva all'interno di una relazione di coppia e/o del proprio investimento affettiva sull'altro [...] la scelta sponsale non è stata dettata dalla volontà di concretizzare una progettualità matrimoniale, fondata su un progressivo dispiegarsi di amore maturo, stima reciproca, bensì è stato frutto e conseguenza dettate da pulsioni interne rivolte all'autoaffermazione di sé e al desiderio di emanciparsi da idealizzazioni e proiezioni di bisogni interni inappagati rivolti a poter raggiungere l'agognata svincolo dalla sua famiglia di origine» (Summ., pp. 105-110).

29. Infine, circa l'attuale stato psicologico dell'attrice scrive «[...] Il tema dell'amabilità appare ancora oggi non elaborato, inoltre la sig.ra [redacted] tuttora, presenta una personalità apparentemente adattata e compiacente nelle relazioni interpersonali con difese inconse rivolte a mostrarsi e conservare un'immagine positiva di sé, scevra da problematiche e con diniego delle personali insicurezze e affetta da immaturità psicoaffettiva, e dipendenza emotiva nei confronti di figure da lei ritenute significative e capaci di sostenerla e di rinforzarla nel proprio Sé e nell'autostima» (Summ., p. 114). Da queste parole si evince che l'attrice presenta tratti evidenti di immaturità, per cui si richiede attenzione e segni di superamento della situazione psicoaffettiva per un futuro matrimonio religioso, ove si richiede come richiesta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, non solo: «quella misura della maturità nel possesso libero e razionale di sé e dei proprio atti proporzionata affinché l'uomo e la donna possano darsi e accettarsi in quanto tali, costituendo tra loro un'unione alla quale hanno diritto e alla quale si devono reciprocamente in un mutuo rapporto di giustizia» (P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, EDUSC, Roma 2019, 135), ma anche quella capacità e la maturità di costituire ed adempiere una "communitas vitae et amoris".
30. Considerate dunque tutte queste cose attentamente *in iure* e *in facto*, noi sottoscritti giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

“CONSTA della nullità di matrimonio in casu per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2)”; Si risponde pertanto al dubbio concordato **AFFERMATIVAMENTE**.

“CONSTA della nullità di matrimonio in casu per incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3)”; Si risponde pertanto al dubbio concordato **AFFERMATIVAMENTE**.

“In Subordine: NON CONSTA della nullità di matrimonio in casu per simulazione totale da parte dell'attrice”. Si risponde pertanto al dubbio concordato **NEGATIVAMENTE**.

Alla parte [redacted] A. [redacted] si appone il divieto di contrarre nozze senza previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle norme della C.E.I. e sono a carico della parte attrice.

Così sentenziamo. Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MIDI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 - 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MIDI).

Bari, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, 7 maggio 2024.

Sac. _____, Preside del Collegio

Sac. Emanuele Tupputi, Giudice, Ponente

Sac. _____, Giudice

Dott. _____, notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta Sentenza definitiva è stata notificata alle parti interessate il giorno 03 GIU 2024

Il Cancelliere

Dott. _____